

Allegato B) al Repertorio n. 3.115

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata:

"UNITI PER TANGUIÉTA E AFAGNAN,
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS"
in sigla "U.T.A. APS"

assume la forma giuridica di Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale: di seguito, in breve, "Associazione".

Il patrimonio minimo dell'associazione ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

2. L'Associazione ha sede legale in Romano d'Ezzelino (VI), Via Cà Cornaro n. 5 e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti; può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

STATUTO

1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, senza alcuna finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende perseguire finalità di solidarietà sociale e di beneficenza nel campo dell'assistenza sanitaria a favore dei Paesi a risorse limitate.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra,

svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettere a, b, c, d, g, i, h, n, u, di cui all'Articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 che prevede:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali e di promozione;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano nell'offerta di:

- assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai Paesi a risorse limitate;
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, agricola e di beneficenza ai Paesi a risorse limitate; in particolare nel sostegno finanziario e di promozione, di valorizzazione delle opere umanitarie e delle strutture ospedaliere dei Fatebenefratelli;
- preparazione di interventi che possano promuovere e valorizzare programmi di sviluppo, tecnico e culturale;
- organizzazione di corsi volti ad istruire, anche mediante l'invio di esperti, formare o completare la preparazione del personale locale per perseguire finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- fornitura di beni e servizi utili per perseguire le finalità statutarie di cui ai punti precedenti dirette ad arrecare benefici a favore di persone svantaggiate comprese le collettività estere, in particolare contribuire al sostegno economico, finanziario, materiale degli ospedali di Afagnan (Togo) e di Tanguiéta (Benin) mediante:

a) la fornitura in natura di prodotti farmaceutici anche ritirati dal circuito commerciale, para farmaceutici, generi alimentari, abbigliamento, pubblicazioni scientifiche, strumentazioni chirurgiche ed ortopediche, apparecchi di radiologia, laboratori di analisi e altro materiale e strumentazione sanitaria, comprese attrezzature di officina e falegnameria per la costruzione di attrezzature sanitarie;

b) la promozione e la valorizzazione di attività direttamente connesse con quelle istituzionali ed in particolare: l'organizzazione di campagne e manifestazioni di sensibilizzazione tramite mostre, aste, lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza, spettacoli occasionali, nonché l'esercizio di impianti radio.

4. L'Associazione potrà:

- collaborare ad iniziative di altri Enti o Gruppi che perseguano finalità analoghe all'Associazione;

- aderire a Federazioni o Gruppi di solidarietà che perseguano uno scopo identico e/o simile a quello dell'Associazione;

- istituire sezioni periferiche in Italia o all'estero, ritenute utili ed opportune al conseguimento dello scopo dell'Associazione, senza finalità di lucro;

5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi quasi esclusivamente dell'attività di volontariato dei propri associati.

6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

7. L'Associazione di promozione sociale opera anche nel territorio italiano.

ARTICOLO 6

RACCOLTA FONDI

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Articolo 7 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, accettare donazioni, erogazioni liberali in denaro, acquisizione di immobili anche a titolo gratuito ed ereditario.

2. L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili realizzati non sono distribuibili agli associati anche in forma indiretta; esiste l'obbligo di utilizzare eventuali utili o avanzi di gestione per le finalità istituzionali o connesse, a meno che ciò sia effettuato nei confronti di un'altra Associazione di promozione sociale (APS) regolarmente costituita e iscritta nel Registro Regionale e/o

Nazionale.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e altre Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV) che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano gratuitamente in attività di volontariato per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore per le associazioni di promozione sociale.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

a) i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo (avvenuta in data 5 settembre 1996 con atto Rep. 113.328 Notaio Lafasciano dr. Luigi in Bassano del Grappa) e del presente statuto.

b) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

c) i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

6. Gli associati sono tenuti, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, al versamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun associato ha diritto di:

a) esprimere il proprio voto direttamente o per delega per eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;

b) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;

- c) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) recedere in qualsiasi momento;
- g) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

3. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo associativo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'Associazione o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 10

L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le

attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione e comunque in conformità di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato;
- e) il Collegio dei revisori, se nominato;
- f) il Collegio dei Garanti, se istituito.

2. Gli organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei revisori hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI ASSOCIATI

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea è convocata inoltre a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è

conservato presso la sede dell'Associazione.

7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modificare lo Statuto, per deliberare operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'atto costitutivo e dei diritti degli associati, in caso di trasformazione, fusione e scissione e per lo scioglimento dell'Associazione, nonché nei casi previsti dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 13

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA ORDINARIA,

VALIDITÀ E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti personalmente o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti.

3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA, VALIDITÀ

E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'atto costitutivo e dei diritti degli associati, alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di persona o per delega di qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

ARTICOLO 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

- All'Ordine dei Fatebenefratelli spetta di diritto di avere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario.

- In caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, di un consigliere nel corso del triennio di carica, i consiglieri rimasti, nella prima riunione successiva, coopteranno in sua sostituzione il primo dei non eletti che durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;

- attua le deliberazioni dell'assemblea;

- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti

dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività dell'Associazione;
- cura la tenuta dei registri di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

8. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

9. Si applica l'Articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'Articolo 2475 ter del codice civile.

ARTICOLO 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante avviso telefonico o tramite e-mail.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la sede associativa o altrove anche all'estero, purchè in Europa, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

5. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche esperti esterni e associati che possono dare una mano alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei presenti tra i

suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi, può essere rieletto, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

h) annualmente redige la Relazione morale, riferita all'attività associativa effettuata nell'esercizio sociale precedente, che verrà riferita agli associati nel corso dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

3. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

5. Spetta al Presidente, o in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente congiuntamente con il Tesoriere, o comunque congiuntamente da due componenti del Consiglio direttivo, compiere tutte le operazioni contabili.

ARTICOLO 19

IL TESORIERE

Il tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione e della preparazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.

È compito del tesoriere rappresentare con scritture cronologiche e sistematiche, che consentano di costruire le operazioni della gestione su opportuni libri contabili o altri sistemi di archiviazione, tutte le operazioni amministrative.

Il Tesoriere annualmente redige la Relazione economica riferita all'esercizio sociale precedente, che verrà riferita agli associati nel corso dell'Assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 20

IL SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei modi e nei casi previsti dall'Articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 22

I LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati

di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 23

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 Articolo 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 24

I BENI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre che dalle disponibilità liquide, anche dai beni mobili e immobili acquisiti per l'operatività della medesima e regolarmente inventariati nel bilancio consuntivo.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Articolo 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio di ogni anno

per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui agli Articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ARTICOLO 27

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 28

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e scopi affini. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Articolo 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le riunioni degli organi diversi dall'assemblea, potranno essere tenute possono essere convocate e potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché: siano assicurati la contestualità del procedimento decisionale, il rispetto del metodo collegiale ed il diritto di informazione; sia possibile verificare l'identità dell'intervenuto.

3. Il presente Statuto sostituisce il precedente (verbale ricevuto in data 31.03.1998 dal notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 64.198 di rep., ivi registrato in data 03.04.1998 n. 492 Atti pubblici, Associazione Onlus iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. 42980/2004

dell'Agenzia Regionale delle Entrate di Venezia) e recepisce le modifiche indispensabili per il passaggio dall'attuale Registro delle Onlus, gestito presso il Ministero delle Finanze, al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), modifiche che assumono validità con la decorrenza stabilita dall'art. 104, comma 2, del C.T.S. (Codice del Terzo Settore) come modificato dal D.L. 84/2025 conv. nella L. 108/2025, che recita:

"Le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo (a quello in corso al 31 dicembre 2025)".

F.to: Pietro Beato

F.to: Roberto Carlesso

F.to: Mario Alberto Farina

(impronta del sigillo)

* * * COPIA DIGITALE * * *

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE RISPETTO AD
ORIGINALE ANALOGICO (Artt. 22 comma primo D. Lgs. n. 82/2005
e 68 ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor Mario Alberto Farina, notaio
in Bassano del Grappa (VI), iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,
mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la
presente copia - contenuta su supporto informatico in formato
non modificabile, firmato da me notaio (mediante il software
"E Sign") con la mia Firma Digitale, secondo quanto disposto
dall'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente - è conforme
all'originale documento analogico da me rogato e firmato a
norma di legge.

Rilasciato per gli usi consentiti dalla legge (e con
l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art.
22 del citato D. Lgs. 82/2005).

In Bassano del Grappa (VI), Piazza Terraglio n. 23, nel mio
Studio, il giorno 9 febbraio 2026.

File firmato digitalmente dal notaio Mario Alberto Farina